

Causa C-231/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

15 marzo 2019

Giudice del rinvio:

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito)

Data della decisione di rinvio:

15 marzo 2019

Ricorrente:

Blackrock Investment Management (UK) Limited

Resistenti:

Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

**DINANZI ALL'UPPER TRIBUNAL (TRIBUNALE SUPERIORE)
[OMISSIS]**

**(TAX AND CHANCERY CHAMBER) (SEZIONE TRIBUTARIA E DEL
PUBBLICO REGISTRO E DELLA CANCELLERIA)**

**NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO D'IMPUGNAZIONE DI UNA
PRONUNCIA DEL FIRST TIER-TRIBUNAL (TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO)**

TAX CHAMBER (SEZIONE TRIBUTARIA)

[OMISSIS]

TRA

BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED

Ricorrente in appello:

**THE COMMISSIONERS FOR HER MAJESTY'S REVENUE AND
CUSTOMS**

Resistenti in appello

ORDINANZA

[*omissis*]

SI DISPONE QUANTO SEGUE:

1. La questione formulata nell'allegato della presente ordinanza è immediatamente sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché si pronunci in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. [Or. 2]
2. Il presente procedimento è sospeso fino alla pronuncia della Corte di giustizia sulla questione o sino a nuova ordinanza.

ALLEGATO

**DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI
GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

A. INTRODUZIONE

1. Con il presente rinvio pregiudiziale, l'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Tribunale superiore, Sezione tributaria e del pubblico registro e della cancelleria, Regno Unito; in prosieguo: l'«**Upper Tribunal**») sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «**Corte di giustizia**») una questione concernente l'applicazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1) (in prosieguo: la «**direttiva IVA**»). L'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), esenta le prestazioni di gestione di fondi comuni d'investimento (in prosieguo: «**FCI**») dall'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«**IVA**») (in prosieguo: l'«**esenzione della gestione dei fondi**»).
2. La ricorrente (in prosieguo: la «**BlackRock**») è il membro rappresentativo di un gruppo IVA che comprende una serie di imprese che esercitano l'attività di gestori di fondi. I resistenti sono i Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Commissari governativi per le imposte e i dazi; in prosieguo: i «**Commissioners**»), l'autorità fiscale nazionale a fini IVA del Regno Unito.
3. La BlackRock riceve prestazioni di servizi dalla BlackRock Financial Management Inc. (in prosieguo: la «**BFMI**»), una società statunitense dello stesso gruppo commerciale. La BlackRock utilizza detti servizi per gestire sia FCI che altri fondi di investimento (in prosieguo: gli «**altri fondi**»). È pacifico che la

prestazione consta di una prestazione unica di servizi che la BlackRock riceve dalla BFMI.

4. La questione generale sollevata dinanzi all'Upper Tribunal, che ha operato il rinvio, è se e in che misura la BlackRock debba assolvere l'IVA nel quadro del meccanismo dell'inversione contabile sulla prestazione di tali servizi. Detta questione dipende dall'interpretazione e dall'applicazione dell'esenzione della gestione dei fondi. **[Or. 3]**
5. L'Upper Tribunal (Tribunale superiore) [e, in primo grado, il First-tier Tribunal (Tribunale di primo grado)] ha concluso che le prestazioni ricevute sono prestazioni di «gestione» secondo il significato attribuito a detto termine dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera g) (in prosieguo: i «servizi di gestione»).
6. La questione sottoposta alla Corte di giustizia, riportata integralmente nella sezione G infra, è se, ai fini dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), il corrispettivo versato dalla Blackrock per i servizi di gestione debba essere ripartito in modo da riflettere la *misura* in cui tali servizi sono utilizzati per gestire, rispettivamente, i FCI e gli altri fondi. Se il corrispettivo deve essere ripartito, i servizi di gestione sarebbero esentati nella misura in cui essi sono utilizzati per la gestione dei FCI. Se, tuttavia, una simile ripartizione non è ammissibile, si chiede alla Corte di giustizia un orientamento riguardo alla base su cui determinare l'applicabilità (o meno) dell'esenzione della gestione dei fondi nelle circostanze del caso di specie.

B. I FATTI

7. I seguenti fatti sono accertati:
 - a. all'interno della BlackRock, i gestori di portafoglio sono i soggetti incaricati di amministrare i fondi. La gestione degli investimenti si sviluppa in fasi successive di analisi, processo decisionale, esecuzione commerciale e liquidazione e riconciliazione successiva.
 - b. I servizi di gestione sono forniti attraverso una piattaforma informatica denominata Aladdin e comprendono un insieme di hardware, software e componente umana.
 - c. Le funzionalità di Aladdin coprono l'intero ciclo dell'investimento. In termini generali, Aladdin fornisce ai gestori di portafoglio il monitoraggio delle prestazioni e le analisi del rischio a supporto delle decisioni di investimento, controlla il rispetto della normativa e consente ai gestori di portafoglio di attuare le decisioni commerciali.
 - d. La BlackRock gestisce una serie di svariati fondi, alcuni dei quali si qualificano come FCI, altri come fondi diversi dai FCI.

- e. La BlackRock utilizza i servizi di gestione per gestire sia FCI che gli altri fondi.
- f. La maggior parte dei fondi attualmente gestiti dalla BlackRock con i servizi di gestione, sia in termini di numero di fondi sia di valore delle attività in gestione, sono altri fondi.
- g. I servizi di gestione sono forniti dalla BFMI anche ad altri gestori di fondi (terzi), alcuni dei quali gestiscono principalmente FCI. [Or. 4]

C. DIRITTO DELL'UNIONE APPLICABILE

8. L'articolo 131 della direttiva IVA dispone quanto segue:

«Le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano, salvo le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso».

9. L'articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA dispone, per quanto rilevante nel caso di specie:

«1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(...)

- g) la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri (...).*

D. NORMATIVA NAZIONALE PERTINENTE

10. L'articolo 31, paragrafo 1, del Value Added Tax Act 1994, (legge del 1994 sull'imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: il «VATA»), per quanto rilevante nel caso di specie, così dispone:

«1) Una cessione di beni o una prestazione di servizi è esente se corrisponde alla descrizione attualmente contenuta nell'allegato 9...»

11. L'allegato 9 del VATA comprende, alla voce 9, gruppo 5, «la gestione di» un elenco di determinati enti d'investimento e di tipi di fondi. Questi sono gli enti e i tipi di fondi che il Regno Unito ritiene essere fondi comuni d'investimento.

E. POSIZIONI DELLE PARTI

1) La posizione della BlackRock è la seguente:

12. La questione se una ripartizione sia possibile dipende dalla corretta interpretazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA. **[Or. 5]**
13. Secondo una giurisprudenza costante, le esenzioni previste dalla direttiva IVA richiedono un'interpretazione restrittiva, ma non in un modo che priverebbe tali esenzioni dei loro effetti: causa C-91/12, Skatteverket/PFC Clinic AB, ECLI:EU:C:2013:198, punto 23.
14. Nell'interpretare l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), la disposizione pertinente va intesa «*tenendo conto particolarmente della ratio legis dell'esenzione che essa prevede*»: causa C-169/04, Abbey National plc/Customs Excise Commissioners, ECLI:EU:C:2006:289, punto 59 (in prosieguo: la «**sentenza Abbey National**»).
15. La Corte di giustizia ha già fornito orientamenti dettagliati sulla finalità dell'esenzione della gestione dei fondi:
 - a. I FCI sono piani di investimento collettivo idonei agli investimenti dei piccoli investitori. L'obiettivo dell'esenzione della gestione dei fondi è di incoraggiare l'investimento di capitali dei piccoli investitori in fondi d'investimento e di garantire che il sistema dell'IVA sia fiscalmente neutro tra l'investimento diretto in titoli e quello mediante organismi di investimento collettivo: sentenza Abbey National, punto 62.
 - b. Dal principio di neutralità fiscale discende che gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo più conveniente dal punto di vista strettamente economico, senza correre il rischio di vedere le loro operazioni escluse dall'esenzione della gestione dei fondi: sentenza Abbey National, punto 68, e sentenza C-275/11, GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH/Finanzamt Bayreuth, ECLI:EU:C:2013:141, punto 31.
 - c. L'esenzione della gestione dei fondi è definita in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non del prestatore o del destinatario del servizio: sentenza Abbey National, punto 66.
16. È solo attraverso la ripartizione che l'obiettivo dell'esenzione della gestione dei fondi può essere raggiunto.
17. Senza la ripartizione l'obiettivo perseguito dall'esenzione non viene raggiunto, per i seguenti motivi:
 - a. L'applicabilità dell'esenzione è arbitraria, essendo determinata in funzione della combinazione dei fondi gestiti dal destinatario dei servizi. I servizi di gestioni sono esclusi dall'esenzione soltanto perché i destinatari di tali

- servizi sono [Or. 6] organizzati per gestire sia FCI che altri fondi, nonostante la Corte di giustizia abbia espressamente riconosciuto che la scelta di un modello organizzativo non dovrebbe comportare tale esito [cfr. punto 15, lettera b), supra].
- b. L'esenzione viene limitata con riferimento al destinatario dei servizi, piuttosto che all'uso che di tali servizi viene fatto, e ciò si traduce in una distorsione della concorrenza. Ancora una volta, la Corte di giustizia ha espressamente respinto i tentativi di limitare l'esenzione in questo modo [cfr. punto 15, lettera c), supra].
 - c. Si otterrebbero risultati arbitrari per altri gestori di fondi e investitori. Ad esempio, una sola prestazione di servizi potrebbe cambiare più volte condizione, da esente a soggetta all'aliquota ordinaria (e viceversa) al mutare del volume e del valore dei FCI e degli altri fondi gestiti del destinatario delle suddette prestazioni. Inoltre, i gestori di fondi potrebbero manipolare le loro strutture societarie e organizzative al fine di consentire agli altri fondi di ottenere il beneficio dell'esenzione, gestendo alcuni degli altri fondi come FCI nell'ambito della medesima entità.
18. Inoltre, la ripartizione effettuata con riferimento all'uso non è un concetto nuovo all'interno della direttiva IVA. Infatti, la Corte di giustizia ha già riconosciuto che detta ripartizione può essere necessaria per dare attuazione all'esenzione della condivisione dei costi di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera f): causa C-274/15, Commissione/Granducato di Lussemburgo ECLI:EU:C:2017:333, (in prosieguo: la «**sentenza Lussemburgo**»).
 19. L'esenzione della condivisione dei costi, di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), dipende dal fatto che le prestazioni di servizi effettuate da un'associazione autonoma di persone (in prosieguo: un'«**AAP**») ai suoi membri siano «direttamente necessarie» per l'esercizio di un'attività del membro che non costituisca un'attività economica, o per le sue prestazioni esenti da IVA. Nel caso in cui un membro riceva da parte dell'AAP una prestazione di servizi utilizzati per esercitare un'attività sia economica che non economica, o per effettuare operazioni sia imponibili e che esenti (come le spese per i costi fissi), la Corte di giustizia ha suggerito che il corrispettivo versato dal membro all'AAP dovrebbe essere ripartito, applicando l'esenzione in modo che rifletta la misura in cui le prestazioni fornite al membro sono «direttamente necessarie» per le attività esenti esercitate da quest'ultimo: sentenza Lussemburgo, punti 53 e 54.
 20. Infine, si noterà come nella presente causa non si tratta di estrapolare un elemento di una prestazione complessa e applicare a tale elemento un'aliquota diversa. È pacifico che così facendo [Or. 7] (generalmente) non si rispecchierebbe la realtà commerciale e si ostacolerebbe, pertanto, la corretta funzionalità del sistema dell'IVA: causa C-463/16, Stadion Amsterdam/Staatssecretaris van Financien, ECLI:EU:C:2018:22, punto 22. Nel caso di specie, la ripartizione rispecchia la

realtà commerciale e promuove una divisione del lavoro e delle risorse realistica sotto il profilo commerciale.

2) *La posizione dei Commissioners*

21. Una prestazione complessa unica, utilizzata prevalentemente per la gestione imponibile di altri fondi (diversi dai FCI), non può essere ripartita. Essa, invece, è integralmente imponibile.
22. La regola generale è che a una prestazione complessa unica deve essere applicata un'unica aliquota d'imposta. Le sole eccezioni a detta regola si riscontrano nei casi in cui la normativa dell'Unione autorizza in modo chiaro un trattamento differenziato – v. causa C-251/05, Talacre Beach, riguardante un'aliquota zero, e la causa C-94/09 Commissione/Francia, riguardante le condizioni alle quali uno Stato membro poteva applicare a specifiche attività un'aliquota ridotta.
23. Consentire la ripartizione quando una prestazione unica è utilizzata per due scopi sarebbe contrario alla giurisprudenza pregressa della Corte di giustizia. Nella causa C-463/16, Stadion Amsterdam, la Corte di giustizia ha recentemente confermato che una prestazione unica, costituita da due elementi distinti, deve essere tassata alla sola aliquota IVA applicabile a detta prestazione unica, determinata in funzione dell'assoggettamento all'IVA dell'elemento principale. Ed è così anche se uno dei due elementi sarebbe stato assoggettato a un'aliquota IVA ridotta se fosse stato prestato separatamente.
24. Consentire la ripartizione quando una prestazione unica è utilizzata per due scopi sarebbe inoltre in contrasto con la finalità della giurisprudenza relativa alle prestazioni complesse. Due elementi devono essere considerati come un'unica prestazione solo se tale è il caso dal punto di vista economico e la loro separazione risulterebbe artificiosa. Non ha senso accertare l'esistenza di una prestazione unica sotto il profilo economico ma separare il suo corrispettivo applicando la ripartizione. Ciò rischierebbe di alterare la funzionalità del sistema dell'IVA. **[Or. 8]**
25. Inoltre, consentire la ripartizione nelle circostanze del caso di specie potrebbe dar luogo a problemi di ordine pratico. Se la ripartizione fosse basata sugli attivi soggetti alla gestione dei fondi amministrati dalla BlackRock, allora l'onere fiscale dovuto per la prestazione varierebbe continuamente in funzione del valore dei FCI e dei fondi diversi dai FCI da essa gestiti.
26. L'analisi delle autorità fiscali del Regno Unito non è messa in discussione dal principio della neutralità fiscale, che costituisce un principio di interpretazione che non può prevalere sulla regola generale in materia di IVA, secondo cui una prestazione unica ha un unico regime IVA. Infatti, in tutti i casi che comportino una prestazione complessa unica, l'applicazione all'intera prestazione del regime IVA dell'elemento principale comporta un trattamento IVA dell'elemento accessorio diverso da quello che sarebbe stato applicato se tale elemento fosse

stato oggetto di una prestazione distinta. Ma questo, tuttavia, è l'effetto della dottrina delle prestazioni uniche complesse – v. causa C-117/11, Purple Parking/Airparks.

27. L'analisi delle autorità fiscali del Regno Unito non è modificata neanche dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-274/15, Commissione/Lussemburgo. Si trattava del procedimento d'infrazione relativo all'esenzione dei costi condivisi per le associazioni di cui all'articolo 132, articolo 1), lettera f), della direttiva IVA e non di un riferimento relativo alle particolari circostanze di una controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali. La Corte di giustizia non afferma in nessun punto della sua sentenza relativa a detta causa che si trattava di una prestazione unica da parte di un'associazione che metteva in comune i costi, né che il corrispettivo di tale prestazione unica doveva essere ripartito in base all'uso.

F. MOTIVI DEL RINVIO

28. Negli **allegati 1 e 2** della presente domanda di pronuncia pregiudiziale sono riportate le rispettive decisioni del 20 dicembre 2018 del giudice del rinvio (Upper Tribunal, Tribunale superiore) e del First-tier Tribunal (Tribunale di primo grado) del 15 agosto 2017.
29. L'Upper Tribunal (Tribunale superiore) che ha operato il rinvio osserva che, pur essendo un principio generale che una prestazione complessa unica debba essere assoggettata a un'aliquota unica, detto principio non è, di per sé, dirimente in questo caso. La questione che si pone non è se si possano applicare aliquote diverse ai singoli elementi di una prestazione complessa unica. La questione investe invece l'interpretazione dello stesso articolo 135, paragrafo 1, lettera g): se sia corretto interpretarlo nel senso che esso prescrive la ripartizione del corrispettivo per la prestazione unica sulla base dell'uso. **[Or. 9]**
30. Nella sentenza Lussemburgo, la Corte di giustizia sembra aver indicato che, nell'applicare l'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA, può essere appropriato ripartire una prestazione di servizi unica in elementi esenti ed elementi imponibili. Se la ripartizione basata sull'uso è stata accettata dalla Corte di giustizia per definire il campo di applicazione di un'esenzione, si potrebbe sostenere che tale ripartizione dovrebbe essere applicabile anche ad altre esenzioni, in particolare a quelle che dipendono dall'uso al quale è destinata la specifica prestazione di servizi.
31. Tuttavia, la sentenza Lussemburgo non fornisce alcuna indicazione chiara per il caso di cui trattasi. La posizione della Corte di giustizia sulla ripartizione in relazione all'esenzione relativa alla condivisione dei costi sembra essere fondata su considerazioni pratiche e non di principio o relative alla finalità.
32. In sintesi, l'Upper Tribunal (Tribunale superiore) che ha operato il rinvio ha concluso che si potrebbe sostenere che l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), se

correttamente interpretato, consenta la ripartizione del corrispettivo per una prestazione unica di servizi di gestione tra, rispettivamente, i servizi utilizzati per la gestione dei FCI e i servizi utilizzati per la gestione degli altri fondi. Tuttavia, si potrebbe parimenti sostenere che una siffatta ripartizione non sia applicabile, e che la prestazione unica debba essere tassata in base all'uso principale o predominante per cui è destinata.

33. Il giudice del rinvio ritiene di conseguenza che, nel caso in cui i servizi siano utilizzati per gestire tanto i FCI quanto i fondi diversi dai FCI, esso non sia in grado di stabilire con piena certezza l'approccio corretto per l'interpretazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), e che non si sia in presenza di un *acte clair*, e che per pronunciarsi sulla controversia sia necessario risolvere detta questione di interpretazione.

G. QUESTIONE PREGIUDIZIALE

34. L'Upper Tribunal (Tribunale superiore) chiede pertanto una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia sulla seguente questione:

Se, in base alla corretta interpretazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, quando un'unica prestazione di servizi di gestione ai sensi di tale articolo è effettuata da un fornitore terzo a un gestore di fondi ed è utilizzata da detto gestore sia nella gestione di fondi comuni di investimento («FCI») [Or. 10] sia nella gestione di altri fondi che non sono fondi comuni d'investimento («altri fondi»):

- a) tale prestazione unica debba essere assoggettata a un'aliquota d'imposta unica e, in caso affermativo, in che modo vada determinata detta aliquota unica; o se
- b) il corrispettivo di tale prestazione unica debba essere ripartito in funzione dell'uso dei servizi di gestione (ad esempio, in base agli importi dei fondi gestiti rispettivamente nei FCI e negli altri fondi) in modo da trattare una parte della prestazione unica come esente e l'altra parte come imponibile.

[omissis]

15 marzo 2019